

Condizioni generali di vendita per la vendita di veicoli usati, rimorchi e carrozzine
Versione: 01/2010

I. Stipulazione del contratto/trasferimento dei diritti e dei doveri dell'acquirente

1. Il contratto di vendita è concluso nel momento in cui il venditore conferma per iscritto l'accettazione dell'ordine del bene acquistato definito in dettaglio o esegue la consegna dello stesso. Il venditore ha tuttavia l'obbligo di informare immediatamente il committente nel caso in cui non accettasse l'ordine.
2. Il trasferimento dei diritti e dei doveri dell'acquirente derivanti dal contratto d'acquisto richiedono l'assenso scritto del venditore.
3. Per la vendita di veicoli usati, equipaggiati con un allestimento speciale, si applicano inoltre le condizioni per l'esecuzione di lavori su veicoli, rimorchi, aggregati e parti di essi. Ciò si applica anche alla vendita di nuove carrozzine sulle quali sono stati eseguiti lavori di trasformazione.

II. Pagamento

1. Il pagamento del prezzo di vendita e dei prezzi di prestazioni accessorie è esigibile al momento della consegna del bene acquistato e della consegna o dell'invio della fattura.
2. L'acquirente può conguagliare i crediti maturati dal venditore con un credito maturato dall'acquirente solo se tale credito è incontestato o se è in possesso di un titolo legalmente valido; può far valere un diritto di ritenzione solo se correlato a crediti derivanti dal contratto di vendita.

III. Consegna e ritardata consegna

1. Le date e i termini di consegna, che possono essere concordati sia in forma vincolante che non vincolante, devono essere indicati per iscritto. I termini di consegna iniziano a decorrere dalla stipulazione del contratto.
2. L'acquirente può sollecitare la consegna da parte del venditore sei settimane dopo lo scadere di una data di consegna non vincolante o di un termine di consegna non vincolante. Con il ricevimento del sollecito il venditore entra in mora. Se l'acquirente ha diritto a indennizzo di un danno da mora, tale indennizzo è limitato, in caso di lieve negligenza del venditore, ad un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato. Se inoltre l'acquirente desidera recedere dal contratto e/o richiedere un risarcimento danni in vece della prestazione, deve fissare al venditore un termine adeguato per la consegna allo scadere del termine di 6 settimane di cui al capoverso 1. Se l'acquirente si avvale del diritto di richiedere il risarcimento danni in vece della prestazione, tale diritto è limitato, in caso di lieve negligenza, ad un massimo del 10% del prezzo d'acquisto concordato. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente speciale di diritto pubblico o un'azienda, che stipulando il contratto, agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale, è escluso ogni diritto al risarcimento danni in caso di lieve negligenza. Se per caso fortuito, quando è già in mora, il venditore è impossibilitato ad effettuare la consegna, quest'ultimo risponde secondo le limitazioni di responsabilità concordate in precedenza. Il venditore non risponde se il danno si sarebbe verificato anche nel caso di consegna entro i termini.
3. Se una data di consegna vincolante o un termine di consegna vincolante non viene osservato per più di 24 ore, il venditore è già in mora con il superamento di tale termine. I diritti dell'acquirente sono quindi stabiliti secondo il punto 2 capoverso da 3 a 6 di questa sezione.
4. Casi di forza maggiore o interruzioni di attività che intervenissero presso il venditore o suoi fornitori e che impedissero al venditore, senza che quest'ultimo ne abbia la responsabilità, di consegnare il bene acquistato entro la data prestabilita o entro il termine prestabilito, modificano le date e i termini menzionati ai punti da 1 a 3 di questa sezione per un periodo pari alla durata degli eventi che ostacolano l'adempimento della prestazione. Se tali impedimenti comportano un ritardo nell'adempimento della prestazione di più di quattro mesi, l'acquirente può recedere dal contratto. Resta salvo ogni altro diritto di recesso.

IV. Ritiro del bene acquistato

1. L'acquirente ha l'obbligo di ritirare il bene acquistato entro una settimana dal ricevimento dell'avviso di messa a disposizione del bene presso la sede del venditore. In caso di mancato ritiro il venditore può avvalersi dei diritti previsti dalla legge.
Se l'acquirente richiede la consegna a domicilio del bene acquistato, tale consegna verrà effettuata a sue spese e a suo rischio e pericolo. Resta salva la responsabilità in caso di colpa.
2. Se il venditore richiede un risarcimento danni, tale risarcimento sarà pari al 10% del prezzo d'acquisto. L'ammontare del risarcimento danni deve essere fissato ad un importo superiore o inferiore se il venditore dimostra un danno maggiore o l'acquirente dimostra un danno minore.

V. Riserva di proprietà

1. Il bene acquistato rimane proprietà del venditore sino al saldo di tutti i crediti a lui spettanti per effetto del contratto di acquisto.
Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente speciale di diritto pubblico o un'azienda, che stipulando il contratto, agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale, la riserva di proprietà sussiste anche per crediti del venditore nei confronti dell'acquirente in virtù di transazioni d'affari in

essere, sino al saldo di tutti i crediti a lui spettanti correlati all'acquisto.

Su richiesta dell'acquirente il venditore è obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà se l'acquirente ha soddisfatto in modo incontestabile tutti i crediti correlati all'oggetto dell'acquisto e per i crediti restanti in virtù delle transazioni d'affari in essere viene data opportuna garanzia. Per tutta la durata della riserva di proprietà il diritto di possesso del certificato di proprietà del veicolo spetta al venditore.

2. In caso di ritardato pagamento da parte dell'acquirente il venditore può recedere dal contratto d'acquisto.
3. Sino a quando permane la riserva di proprietà, l'acquirente non ha il diritto né di disporre direttamente né di accordare a terzi per contratto un utilizzo dell'oggetto dell'acquisto.

VI. Vizio della cosa

1. Rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa vanno in prescrizione dopo un anno a decorre dalla consegna al cliente del bene acquistato.

Diversamente da quanto sopra, la vendita di veicoli e carrozzine ha luogo in esclusione di ogni responsabilità per vizio della cosa, se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente speciale di diritto pubblico o un'azienda, che stipulando il contratto, agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale.

2. Una riduzione dei termini di prescrizione in conformità al paragrafo VI, punto 1, comma 1 e comma 2 non trova applicazione nel caso di responsabilità per grave negligenza e danno intenzionale alla cosa e nemmeno per danni alla vita umana, al corpo o alla salute riconducibili a una violazione degli obblighi del venditore per negligenza dello stesso. Una violazione intenzionale o per negligenza degli obblighi del venditore equivale a una violazione da parte di un legale rappresentante o di un aiutante.

In caso di silenzio doloso di difetti o del rilevamento di una garanzia per le caratteristiche del bene sono fatte salve ulteriori rivendicazioni.

Se il venditore ha l'obbligo di rispondere per vizi della cosa, l'acquirente deve mettere a disposizione il bene venduto al fine di consentire l'eliminazione dei difetti presso la sede centrale del venditore, in alternativa presso un'altra sede del venditore concordata con il venditore stesso.

3. Per la procedura di eliminazione dei difetti vale quanto segue:

- a) L'acquirente può far valere presso il venditore o, previo precedente consenso del venditore, presso terzi approvati dal costruttore/importatore per svolgere interventi sul bene acquistato e presso aziende autorizzate dal venditore per allestimenti speciali o carrozzine i propri diritti di eliminazione dei difetti. In caso di notifica verbale delle rivendicazioni all'acquirente deve essere consegnata una conferma scritta del ricevimento di tale notifica.
- b) Se il bene acquistato non funziona per vizio della cosa, l'acquirente deve rivolgersi, previo precedente consenso del venditore, all'azienda fornitrice di servizi approvata dal costruttore/importatore per svolgere interventi sul bene acquistato e autorizzata dal venditore per allestimenti speciali o carrozzine, più vicina al luogo in cui si trova il bene non funzionante.
- c) Parti sostituite divengono proprietà del venditore.
- d) Per le parti montate per l'eliminazione del difetto l'acquirente può rivendicare, per effetto del contratto d'acquisto, diritti legati a vizi della cosa fino allo scadere del termine di prescrizione relativo al bene acquistato.

VII. Responsabilità

1. Se il venditore, sulla base delle disposizioni di legge, in conformità a tali condizioni, deve rispondere per un danno causato per lieve negligenza, il venditore assume responsabilità limitata: la responsabilità è data solo da violazione di obblighi contrattuali ed è limitata ai danni tipici prevedibili in fase di stipulazione del contratto. Tale limitazione non è applicabile in caso di danni alla vita umana, al corpo e alla salute. Se il danno è coperto da una assicurazione stipulata dall'acquirente per il danno interessato (ad eccezione di assicurazione a somma fissa), il venditore è responsabile solo per eventuali svantaggi derivanti quali, ad es. un premio assicurativo maggiore o interessi svantaggiosi, fino alla regolazione del danno da parte dell'assicurazione. Lo stesso vale per danni causati da un difetto.

2. Indipendentemente dalla colpa del venditore resta inviolata la responsabilità del venditore in caso di difetto taciuto intenzionalmente per motivi di applicazione della garanzia o rischio di fornitura e in base alla legge sulla Responsabilità per difetti del prodotto.

3. La responsabilità per consegna ritardata è regolamentata nel paragrafo III.

4. Si esclude la responsabilità personale dei legali rappresentanti, degli aiutanti e del personale dell'azienda del venditore per i danni da loro causati per lieve negligenza.

VIII. Procedimento arbitrale

(applicabile a veicoli usati con un peso complessivo ammesso non superiore a 3,5 t e non applicabile a carrozzine)

1. Se l'autofficina ha il contrassegno di "Autofficina specializzata riconosciuta dall'associazione di categoria", le parti possono appellarsi, in caso di controversia derivante dal contratto d'acquisto - ad eccezione di controversie inerenti il prezzo d'acquisto -, all'organo arbitrale di competenza per il settore di manutenzione autoveicoli o compravendita di veicoli usati del luogo in cui ha sede il venditore. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e immediatamente dopo essere venuti a conoscenza del punto controverso, al più tardi prima del trascorrere di 13 mesi dalla consegna del bene acquistato.

2. La decisione dell'organo arbitrale non preclude la possibilità di adire le vie legali.

3. A seguito della richiesta di intervento arbitrale la prescrizione è sospesa per la durata del procedimento.

4. Il procedimento davanti all'organo arbitrale si basa sul regolamento procedurale e di negozio dell'ufficio di arbitrato che può essere consegnato su richiesta alle parti dall'ufficio di arbitrato.

5. Il ricorso all'organo arbitrale è escluso se sono già state addette le vie legali. Se si addicono le vie legali durante il procedimento arbitrale, l'organo arbitrale interromperà la propria attività.
6. Il procedimento arbitrale è gratuito per l'acquirente.

IX. Foro competente

1. Per tutte le rivendicazioni presenti e future scaturite dal rapporto d'affari tra commercianti, inclusi crediti rappresentati da effetti cambiari e assegni, si farà ricorso esclusivamente al foro competente della sede del venditore.
2. Si farà ricorso allo stesso foro se l'acquirente non ha un foro competente a livello nazionale, dopo la stipulazione del contratto ha spostato la propria residenza o il proprio domicilio abituale al di fuori del territorio nazionale o se la sua residenza o il suo domicilio abituale non sono noti al momento della presentazione della denuncia. Per il resto, per rivendicazioni del venditore nei confronti dall'acquirente si farà ricorso al foro competente del luogo di residenza dell'acquirente.
3. A questo rapporto contrattuale si applica il diritto in vigore nel luogo in cui il venditore ha la propria sede.

LS 29.06.2010